



Comune di Foggia
Area IV - Servizi alla Persona
Ambito Territoriale Sociale

Allegato 2

SCHEMA DI CONVENZIONE

Istruttoria pubblica per l'attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore ai fini della co-progettazione e della gestione degli interventi nell'ambito del Progetto "PRONTO INTERVENTO SOCIALE" a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà (ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) – CUP 2020: B71H20000100003, CUP 2021: B71H21000040003 E CUP 2022: B71H22000080003

- Il Comune di Foggia, Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Foggia, nella persona di....., in qualità dipro tempore, domiciliata presso la sede in, Via/Piazza..... n. - d'ora innanzi anche solo denominato "Ambito" o "Amministrazione procedente (AP)"

e

-, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in....., alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F....., iscritta al RUNTS con il numero - d'ora innanzi anche solo denominato "Ente Attuatore Partner Capo-Fila";

-, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F....., iscritta al RUNTS con il numero - d'ora innanzi anche solo denominato "Ente Attuatore Partner" o "EAP";

-, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F....., iscritta al RUNTS con il numero - d'ora innanzi anche solo denominato "Ente Attuatore Partner" o "EAP";

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data/../, in esecuzione della determina dirigenziale n. ... del/., l'Ambito Territoriale Sociale di Foggia ha indetto istruttoria ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partners, cui affidare le attività ivi indicate, per l'attuazione del Documento progettuale elaborato dall'Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

Richiamati:

- la D.D. n. ... del/. di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla istruttoria ad evidenza pubblica di co-progettazione;

- i verbali del seggio istituito dall'Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione - entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;

- la D.D. n. ... del/. di conclusione del procedimento ad esito del quale la proposta formulata da / le proposte formulate da..... sono state ritenute/ le più rispondenti alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, come da relativa Graduatoria.

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti del/dei soggetto/i attuatore/i degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Preso atto degli esiti del Tavolo di co-progettazione e del Progetto Definitivo scaturito, avente a contenuto le modifiche/integrazioni apportate in sede di confronto tra EAP selezionati e l'Ambito Territoriale Sociale di Foggia di Foggia, ferme restando le caratteristiche fondamentali della proposta progettuale presentata;

Visti

- Art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- Legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- Legge regionale n. 4/2007;

- D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le "Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 - 57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)".

Richiamati inoltre l'articolo 119 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi.

Tanto premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla costituzione di un partenariato per la realizzazione degli interventi descritti nel Documento progettuale posto a base della procedura ad evidenza pubblica, elaborati nella Proposta progettuale, positivamente valutata dalla Commissione e successivamente declinata, all'interno del Tavolo di co-progettazione, nel Progetto Definitivo.
2. A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione sub “..” per farne parte integrante e sostanziale.
3. Gli Enti Attuatori Partners, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate con l'Ambito Territoriale Sociale di Foggia siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
4. In ragione di quanto precede, gli Enti Attuatori Partners assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico e dei soggetti beneficiari dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione dovranno concludersi entro il
2. La prosecuzione delle attività, oltre il periodo di conclusione previsto, potrà essere eventualmente autorizzata esclusivamente con la finalità di portare a compimento le attività previste in sede di co-progettazione e comunque nei limiti delle risorse finanziarie previste con il presente Avviso.

Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Ente Attuatore Partner mette a disposizione proprie risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie, individuate nel Progetto Definitivo [Allegato “..”].
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, l'Ambito Territoriale Sociale di Foggia mette a disposizione dell'Ente Attuatore Partner un budget complessivo di €
3. A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dall'Amministrazione procedente, costituisce il massimo importo erogabile dalla stessa.
4. L'Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'assegnatario con appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto e comunque con il personale dipendente impiegato nell'esercizio dell'attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra lo stesso assegnatario e detti soggetti.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

1. Al fine di garantire un adeguato funzionamento del servizio dovrà essere previsto l'impiego di personale in possesso della qualifica di **Assistente sociale** con esperienza e formazione professionale adeguata alle particolari problematiche nell'ambito del pronto intervento sociale e alla natura delle prestazioni richieste di almeno 1 anno ovvero in possesso di esperienza presso enti pubblici di almeno 1 anno. I suddetti operatori dovranno pertanto essere in possesso del titolo di studio necessario per espletare la professione di Assistente Sociale ed essere iscritti all'albo professionale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal Documento progettuale, potranno inoltre essere previste figure professionali aggiuntive non aventi qualifica di Assistente Sociale esclusivamente per attività di supporto e complementari a quelle svolte dalle figure di Assistente Sociale.
3. L'Ente Attuatore Partner dovrà altresì procedere all'individuazione di una **figura di coordinamento** del

servizio complessivamente reso con funzioni di referente/interlocutore unico per la Amministrazione Proponente. Il Referente/Coordinatore dovrà essere in possesso di laurea (almeno triennale) in servizio sociale o titolo equipollente che abbia maturato progressiva esperienza professionale di almeno 18 mesi nell'attività oggetto della procedura.

4. In caso di sostituzione o variazione del personale, gli Enti Attuatori Partners dovranno comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo operatore, avente caratteristiche professionali ed esperienziali analoghe a quello sostituito.
5. Nella gestione del servizio gli Enti Attuatori Partners dovranno impiegare personale di assoluta fiducia e provata riservatezza, soprattutto con riferimento a notizie sugli utenti e sulle loro condizioni personali e di salute psico-fisica. Gli EAP sono tenuti a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni inerenti all'esercizio dell'attività svolta, vengono considerate riservate e come tali trattate, in osservanza a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di privacy.
6. In caso di intervento, il personale dovrà presentarsi munito di targhetta di riconoscimento applicata in modo visibile e munito di documento di riconoscimento.
7. Al personale impiegato nel servizio degli Enti Attuatori Partners dovranno assicurare un regolare rapporto retributivo ed assicurativo sulla base di quanto previsto sia dalla normativa vigente in materia sia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di riferimento.
8. Il numero del personale e l'organizzazione del servizio individuati congiuntamente dagli Enti Attuatori Partners e dall'Amministrazione procedente nel progetto definitivo non possono essere modificati nel corso di validità della presente convenzione senza un preventivo accordo con la Amministrazione procedente.
9. Gli Enti Attuatori Partners dovranno sostenere gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di tutto il personale impiegato.
10. Gli Enti Attuatori Partners si impegnano ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, anche se non risultasse aderente alle Associazioni stipulanti o recedesse da esse.
11. Il personale dovrà svolgere periodicamente attività di formazione ed aggiornamento professionale come previsto dal relativo contratto collettivo di lavoro. Tale attività dovrà essere documentata ed a disposizione del personale istituzionalmente preposto ad effettuare i controlli.
12. Gli Enti Attuatori Partners, su motivata richiesta dell'AP, hanno l'obbligo di sostituire il personale ritenuto non idoneo al servizio senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti.
13. Gli Enti Attuatori Partners, per il proprio personale, sollevano l'AP da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi.
14. Gli Enti Attuatori Partners, oltre alle norme della presente convenzione, devono osservare e far osservare ai propri dipendenti ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto.
15. Per tutta la durata del servizio gli Enti Attuatori Partners dovranno rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni). Le attività non si svolgeranno presso immobili di proprietà dell'Amministrazione procedente o presso immobili in cui svolge la propria attività personale dipendente del dell'Amministrazione procedente, pertanto non sussistono rischi interferenti e non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono pari a zero. La redazione del DUVRI è a carico degli EAP in capo ai quali gravano altresì il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 /2008 s.m.i.. A tal fine gli EAP, dovranno consegnare, prima dell'avvio del servizio, il Documento di valutazione dei rischi della propria attività e nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
16. In caso di scioperi del proprio personale gli EAP, dovranno darne comunicazione all'Amministrazione procedente con un preavviso di almeno tre giorni.
17. Gli Enti Attuatori Partners, dovranno inoltre fornire all'AP, contestualmente alla firma della convenzione, la seguente documentazione:
 - elenco di eventuali fornitori;
 - elenco del personale con i relativi curricula;
 - identificazione del referente/coordinatore.

Art. 5 – Procedura di co-progettazione circolare

1. Ai fini di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento l'Ambito Territoriale Sociale di Foggia e gli Enti Attuatori Partners si impegnano a mantenere aperta la co-progettazione, per l'intera durata del Progetto, con verifiche e aggiornamenti con frequenza temporale definita in sede di co-progettazione.
2. L'Ambito Territoriale Sociale di Foggia si riserva la facoltà di chiedere ai Soggetti attuatori la partecipazione in qualunque momento al Tavolo di co-progettazione, con frequenza anche superiore a quanto

sopra previsto.

3. La co-progettazione potrà essere sempre riattivata, qualora si manifestasse la necessità o l'opportunità di rivedere le modalità attuative o implementare l'assetto raggiunto in sede di stipula della convenzione finale, fermo restando il rispetto degli obiettivi e caratteristiche essenziali del progetto, coerentemente con quanto previsto dalle Linee di intervento progettuali di cui al presente avviso. Eventuali modifiche da apportare alla convenzione, così come la riapertura del Tavolo di co-progettazione, presuppongono la riattivazione della procedura di co-progettazione mediante apposita comunicazione del Responsabile del procedimento, notificata tramite PEC a tutti gli ETS partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, almeno 15 giorni prima dalla riapertura del tavolo di co-progettazione.

Art. 6 – Assicurazioni

1. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici dell'AP, i Soggetti Attuatori provvederanno alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.
2. I Soggetti Attuatori sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'AP è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, i Soggetti Attuatori «_____» hanno prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione: - n..... del.....rilasciata da....., n..... del.....rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei. L'AP è considerata "terzo" a tutti gli effetti.
4. Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività in oggetto.

Art. 7 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, gli Enti Attuatori Partners hanno depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa è resa, in favore dell'AP come segue: polizza _____ n. _____ rilasciata da _____ di Euro _____ emessa in data _____, polizza _____ n. _____ rilasciata da _____ di Euro _____ emessa in data _____. Le garanzie di cui sopra costituite nelle forme previste dall'art. 117 del Codice dei contratti richiamate in analogia e per quanto applicabile.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata di realizzazione del progetto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del progetto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del progetto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte degli Enti Attuatori Partners. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione.
4. L'Ente ha diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 seguente.

Art. 8 – Somme liquidabili per la realizzazione degli interventi

1. L'importo massimo riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in €
2. I pagamenti avverranno sulla base delle rendicontazioni prodotte per la realizzazione degli interventi e delle attività, previa presentazione di nota contabile corredata dai relativi giustificativi delle spese sostenute, secondo le seguenti modalità: (le modalità verranno determinate in sede di tavolo tecnico di co-progettazione).
3. Il riconoscimento delle spese sostenute è subordinato all'approvazione della relativa rendicontazione finale da parte dell'Ambito Territoriale Sociale di Foggia a seguito di verifica di congruità.
4. Qualora, in esito ad ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'aggiudicatario si impegna a restituire quanto indebitamente percepito.
5. L'Ambito Territoriale Sociale di Foggia si riserva di trattenere dalle risorse da trasferire agli Enti Attuatori Partners le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.
6. La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all'accertamento della regolarità contributiva degli Enti Attuatori Partners, attestata da certificazione DURC in corso di validità.

Art. 9 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, i Soggetti attuatori, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. I Soggetti attuatori si obbligano, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L.136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, con la specifica indicazione che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. I Soggetti attuatori che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo.
5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, i soggetti Attuatori sono tenuti a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, gli Attuatori non potranno, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto nella determinazione ANAC 3 maggio 2017, n.556.
7. In atti è presente la comunicazione dei soggetti 'Attuatori in merito al conto corrente dedicato di cui trattasi (Prot. ___ del ___)

Art. 10 – Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ambito Territoriale Sociale di Foggia. L'esecuzione delle azioni è in capo alle sole co-progettanti, salvo per le attività derivanti da rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale e approvate in sede di documento progettuale definitivo.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti Attuatori Partners assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Ambito Territoriale Sociale di Foggia le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 11 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione e rendicontazione

1. L'Ambito Territoriale Sociale di Foggia assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli Enti Attuatori Partners, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli Enti Attuatori Partners, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.
2. La sede per la revisione, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate è definita nel Tavolo di co-progettazione, da considerarsi permanente, in quanto utile a definire quanto necessario e/o utile per la modifica del progetto, anche con riferimento alla durata di cui all'art. 2.
3. L'Ambito Territoriale Sociale di Foggia è tenuto al presidio, al controllo e alla verifica della rendicontazione puntuale sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte dagli Enti Attuatori Partners.
4. A tale proposito, gli Enti Attuatori Partners, con cadenza mensile, procederanno alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'Ambito Territoriale Sociale di Foggia svolgare le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.
5. La rendicontazione, per le finalità dell'art. 93, comma 1, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., dovrà essere tassativamente corredata da documentazione giustificativa comprovante la spesa.
6. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, gli Enti Attuatori Partners presenteranno – entro e non oltre 10 giorni – una relazione tecnica conclusiva, nella quale saranno declinate nel dettaglio le attività svolte.
7. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato e relativo codice CUP per la riconducibilità delle spese allo stesso.
8. Saranno ammesse a rendicontazione le seguenti spese sostenute dagli EAP:
.....

Art. 12 - Sicurezza e riservatezza

1. In esecuzione della presente Convenzione gli EAP hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'AP.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Gli EAP sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei soggetti partner di progetto dell'ETS partecipanti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'AP per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4, l'Amministrazione procedente ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che L'Ente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione procedente attinente alle procedure adottate dai Contraenti in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente Convenzione.
7. Gli Enti non potranno conservare copia di dati e programmi dell'AP, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione procedente.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. ed, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.
2. Il Comune di Foggia, nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR 2016/679, tratta i dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali sono trattati per le finalità indicate nella convenzione.
3. I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, in corso, da instaurare o cessati.
4. In esecuzione della presente convenzione, gli EAP effettuano il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
5. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'Accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
6. Gli Enti Attuatori Partners sono, pertanto, designati dal Comune di Foggia quali Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.
7. L'Ente Comune di Foggia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l'Avv.to Nadia Corà – Via Triumplina n. 183/B – 25136 Brescia (BS) - PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it
8. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 14 - Codice di Comportamento, Protocolli di legalità e delle misure

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Foggia, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. del 12/01/2023, gli Enti Attuatori Partners e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.
2. Gli Enti Attuatori Partners e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto:
 - dei Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Foggia o ai quali lo stesso ha aderito;
 - del Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di Foggia, in relazione alla convenzione ad oggetto, depositato agli atti;

- dell'osservanza di quanto prescritto nel Piano Triennale e di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Foggia;

Art. 15 – Inadempienze e penali

1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione, il Comune di Foggia si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli Enti Attuatori Partners potranno produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione — rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'AP, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
2. La penale potrà essere escussa sulla garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 7, in ipotesi di espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli EAP si impegnano ad eseguire, come risultanti dal progetto definitivo, in misura compresa tra un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 2.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.
3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, nell'Avviso pubblicato, per quanto riguarda l'AP, e nella domanda di partecipazione, da parte degli EAP.

Art. 16 – Risoluzione della convenzione

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP, l'AP liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.
2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
 - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
 - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
 - interruzione non motivata delle attività;
 - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
 - qualora gli EAP si rendano colpevoli di frode;
 - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
3. Nelle ipotesi sopraindicate, la Convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della dichiarazione dell'AP, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
4. Il Comune di Foggia si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute Disposizioni regionali, nazionali o europee, nonché per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza. Al/ai soggetto/i partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

Art. 17 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 18 – Controversie

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Foggia.

Art. 19 – Registrazione

1. La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata, sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico degli EAP.

Art. 20 – Allegati

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

Allegato sub “..”:

- Determinazione Dirigenziale di conclusione del procedimento. Allegato sub “..”;
- Progetto Definitivo come risultante da tavolo di co-progettazione. Allegato sub “..”;
- Accordo per il trattamento di dati personali Allegato sub “..”;

Foggia,

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Foggia

Per gli Enti Attuatori Partners

I legali rappresentanti «..... »
.....
.....

I sottoscritti _____ nella qualità di Legali Rappresentanti del « », quali EAP, dichiarano di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16 e 18).

Foggia ,

I Legali Rappresentanti degli Enti Attuatori Partners «.....»
.....
.....